CAMERA DEI DEPUTATI N. 3938

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 marzo 1967 (*Stampato n. 1477*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

—

Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 marzo 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni.

I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purché abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri ».

Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono

rispettivamente soppresse le parole: « di cui due anni presso le preture » e « compreso il biennio di cui al precedente comma ».

ART. 2.

Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 31.* — Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio.

Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera.

Art. 35. — Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio.

Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame ».